

Equitalia: la rateazione flessibile

di Redazione

Pubblicato il 5 marzo 2012



Il decreto semplificazioni (16/2012) interviene anche sugli importi a ruolo di Equitalia. Si elencano alcune novità: il mancato pagamento della prima, o di due rate successive, non impedisce al contribuente di fruire, una volta ricevuta la cartella di pagamento relativa, di accedere nuovamente alla dilazione. Si decade dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; è possibile richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione; il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti non è più considerato inadempiente e può essere ammesso alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi; l'istanza di rateazione blocca l'iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore. L'ipoteca è iscrivibile solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione. L'iscrizione di ipoteca è possibile quando il debito supera i 20 mila euro. Ritocchi anche al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità da parte dell'agente della riscossione: il quinto sarà pignorabile solo per debiti oltre 5.000 euro; per quelli compresi fra 2.000 e 5.000 euro, la quota pignorabile è pari a un settimo dello stipendio; per i debiti fino a 2.000 euro un decimo. Dal 1° luglio 2012 accertamento, ruolo e riscossione dei crediti tributari erariali, regionali e locali saranno possibili solo se le somme superano i 30 euro, salvo che non vi siano ripetute violazioni relative ad uno stesso tributo.

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

